



Comune di Modena

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico è conservato dall'ENTE secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

PROTOCOLLO N. 52498/2026 DEL 06/02/2026

CLASSIFICAZIONE 02.03 - 2024/10

**OGGETTO: INTERROGAZIONE INTRODUZIONE TIPOLOGIE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
PER I CREDITI DI DIFFICILE ESIGIBILITA'**

Allegati:

- INTERROGAZIONE INTRODUZIONE DI TIPOLOGIE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I CREDITI DI DIFFICILE ESIGIBILITA EX ART. 1 COMMA 102 LEGGE 199-2025_signed.pdf
73F04F76083DAA86904CA9D9717DA7E8C57F4934410D4E89D12B63D3ED84DE45CF802A8BE9AF36C
BB4BF325109D24CE23D17D6EF1B45733B025BEC9EEB306031
- TestodelMessaggio.doc
6CB0F8014C9A650ED39FB63F52D18673C9D46CEC5554F6473C6BCDDEC354E6F2DB52A100882D99F
DE038DAE1732F0D7F59A4B8F60B622124AB209772AF2E4092

Gentilissimi, inoltro l'interrogazione in oggetto.

Cordialmente

Elisa Rossini



**Comune di Modena
Consiglio Comunale**

**Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia**

Modena, 5 febbraio 2026

*Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Alla Giunta*

INTERROGAZIONE

**OGGETTO: INTRODUZIONE DI TIPOLOGIE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
PER I CREDITI DI DIFFICILE ESIGIBILITA' EX ART. 1 COMMA 102 LEGGE
199-2025**

Premesso che

- l'articolo 1 comma 102 della Legge 199/2025 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) prevede che *"Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione di propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti"*;
- oltre alla possibilità di adottare forme di definizione agevolata di crediti comunali cristallizzati in provvedimenti comunali definitivi, il comma 103 prevede anche che ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte il medesimo ente;

- il comma 105 precisa che possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dagli enti locali, con esclusione delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali;
- il comma 109 prevede che gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale;

rilevato che

- il 27 gennaio 2026 IFEL (Fondazione ANCI) ha emanato una nota di approfondimento sulla definizione agevolata delle entrate comunali nella quale è chiarito che la normativa consente di definire la quasi totalità delle entrate comunali proprie, ivi incluse le sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada e che, per quanto riguarda i Comuni, la definizione deve essere adottata con specifico regolamento comunale soggetto al parere dell'organo di revisione;
- la nota afferma che il regolamento comunale di istituzione della definizione agevolata – da adottarsi con deliberazione regolamentare dell'organo consiliare - non è ancorato ai termini di approvazione del bilancio di previsione e pertanto potrà essere deliberato dal Comune in qualsiasi momento dell'anno;
- la nota afferma altresì che l'ente potrà prevedere forme di definizione per gli atti di accertamento definitivi, per i crediti ancora non oggetto di accertamento, per i crediti in contenzioso, per i crediti in riscossione coattiva, per rateizzazioni parzialmente o totalmente non pagate includendo nel regolamento tutte o parte di queste ipotesi;

tutto ciò premesso, rilevato e considerato

si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere

- se si intende proporre al Consiglio comunale il regolamento di istituzione della definizione agevolata;
- in caso di risposta affermativa quali contenuti rispetto a quelli indicati nelle premesse si intende recepire e quali le tempistiche con cui si prevede di avviare l'iter nella commissione competente.

Il Consigliere firmatario

Elisa Rossini

SI AUTORIZZA E SI CHIEDE LA DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA